

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DELL'UFFICIO DI SEGRETARIO COMUNALE TRA I COMUNI DI VILLAR PELLICE, RORÀ, SCARMAGNO, ANGROGNA E MASSELLO

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, tra:

-Comune di _____ c.f. _____, legalmente rappresentato dal Sindaco _____,

-Comune di _____ c.f. _____, legalmente rappresentato dal Sindaco _____,

-Comune di _____ c.f. _____, legalmente rappresentato dal Sindaco _____,

-Comune di _____ c.f. _____, legalmente rappresentato dal Sindaco _____,

-Comune di _____ c.f. _____, legalmente rappresentato dal Sindaco _____,

PREMESSO

- a) che l'art.30 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i comuni possono stipulare tra loro apposite convenzioni, le quali devono stabilire i fini, la durata, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- b) che l'art.98, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000 e l'art.10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n.465, prevedono la possibilità per i comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'ufficio di segretario comunale;
- c) che i comuni di Villar Pellice, Rorà, Scarmagno, Angrogna e Massello i quali sono tutti ricompresi nella Sezione Regionale del Piemonte dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, intendono dar luogo ad una convenzione per svolgere in modo coordinato le funzioni del segretario comunale.

Tanto premesso, tra le parti, come sopra costituite,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1. Oggetto.

- 1. I Comuni di Villar Pellice, Rorà e Scarmagno convenzionano con il presente atto, a norma dell'art. 98 del d.lgs. n.267/2000 e dell'art.10 del D.P.R. n.465/97, l'ufficio di segretario comunale dei rispettivi enti, alle condizioni previste nel presente accordo.
- 2. Oggetto della convenzione è, quindi, la conduzione in forma associata del relativo ufficio, ovvero servirsi delle prestazioni professionali di un solo segretario comunale che è individuato con le modalità di cui al successivo articolo 7.

Articolo 2. Funzioni del segretario comunale

1. Il segretario comunale nominato per l'espletamento dell'ufficio associato di segreteria esercita, in conformità a quanto previsto dall'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e delle disposizioni normative che dovessero subentrare nel corso di vigenza della presente convenzione, le funzioni previste dalla legge, dagli statuti, dai regolamenti, dai contratti collettivi nazionali e decentrati di lavoro ed ogni altra funzione conferitagli dai sindaci dei comuni convenzionati in aderenza con le suddette disposizioni.
2. Il segretario della sede di segreteria convenzionata dipende, per le funzioni da lui svolte, da ciascuno dei sindaci in relazione agli enti interessati agli affari trattati.
3. E' possibile può provvedere a riconoscere la maggiorazione dell'indennità di posizione di cui all'art.1 del C.C.D.I. del 22.12.2003 nel rispetto di quanto disciplinato dall'art.1 del C.C.D.I. del 13.01.2009.
4. L'indennità di risultato è attribuita al segretario comunale sulla base di autonome valutazioni rispettivamente effettuate da parte del Sindaco di ciascun comune. L'importo determinato in forza delle valutazioni grava sui rispettivi comuni nelle medesime percentuali di riconoscimento dell'indennità effettuata dagli stessi.

Articolo 3. Svolgimento delle prestazioni.

1. Il segretario titolare dell'ufficio ripartisce le proprie prestazioni lavorative in modo da assicurare la sua presenza presso il Comune di Villar Pellice per un numero di 6 (sei) ore settimanali, presso il Comune di Rorà per un numero di 6 (sei) ore settimanali, presso il Comune di Scarmagno per un numero di 14 (quattordici) ore settimanali, presso il Comune di Angrogna per un numero di 6 (sei) ore settimanali e presso il Comune di Massello per un numero di 4 (quattro) ore settimanali
2. Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra gli enti aderenti alla convenzione, sentito il Segretario comunale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

Art. 4. Classe della convenzione

La presente convenzione è classificata in classe IV, essendo la popolazione dei Comuni convenzionati complessivamente inferiore a 3.000 abitanti, al 31/12/2021 segnatamente pari rispettivamente a:

- a) 1045 (millequarantacinque), per il Comune di Villar Pellice;
- b) 228 (duecentoventotto), per il Comune di Rorà;
- c) 806 (ottocentosei), per il Comune di Scarmagno,
- d) 829 (ottocentoventinove) per il Comune di Angrogna,
- e) 57 (cinquasette) per il Comune di Massello.

Articolo 5. Durata – Scioglimento - Recesso.

1. La presente convenzione ha la durata di cinque anni, a decorrere dalla presa in servizio del segretario titolare della sede convenzionata.
2. Ciascuno dei comuni può recedere anticipatamente, mediante apposita deliberazione consiliare, che dovrà essere trasmessa agli altri enti. In tale evenienza, il recesso avrà effetto trenta giorni dopo il ricevimento da parte dell'ultimo ente dell'atto suddetto, o in una data successiva indicata nell'atto di recesso o, se successive a queste, dalla data in cui il C.d.A. dell'Agenzia prenderà atto dello scioglimento della convenzione stessa.
3. E' altresì possibile lo scioglimento consensuale espresso con deliberazione consiliare da parte di ciascun ente; in tal caso lo scioglimento avrà luogo dalla data stabilita in accordo tra gli stessi o, se successiva, dalla data in cui il C.d.A. dell'Agenzia prenderà atto dello scioglimento della convenzione stessa.
4. In caso di scioglimento anticipato della convenzione, o di recesso unilaterale da parte di uno dei comuni convenzionati, ai sensi della deliberazione del C.d.A. dell'Agenzia nazionale n. 150 del 15.07.99, il segretario conserverà la titolarità dell'ufficio presso il comune capofila. Tutti gli atti relativi alla stipulazione della presente convenzione, alla sua modifica, allo scioglimento anticipato della stessa, nonché al recesso unilaterale, sono comunicati alla Sezione Regionale dell'Albo per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 6. Comune Capo Convenzione - compiti

1. Nel rispetto dell'art. 2, comma 2, del Decreto del Ministero dell'Interno 21 ottobre 2020, il ruolo di Comune capo convenzione è assunto dal Comune di Villar Pellice¹. La sede dell'ufficio convenzionato viene fissata presso il Comune capo-convenzione.
2. Il rapporto di lavoro, sia per quanto attiene il trattamento giuridico che quello economico, è gestito dal Sindaco del Comune capo convenzione, con l'emissione di atti/provvedimenti, ove necessari, di concerto con i Sindaci dei comuni in convenzione.
3. Il Sindaco del Comune capo convenzione è competente per gli atti inerenti:
 - a. la nomina, la conferma e la revoca del segretario comunale, come meglio precisato ai successivi artt. 7 e 8;
 - b. la richiesta all'Agenzia del segretario supplente per i casi di assenza a qualunque titolo del titolare;
 - c. l'autorizzazione al segretario comunale titolare dell'ufficio, per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio di attività extracurricolari.

Articolo 7. Scelta del segretario comunale.

1. Il titolare della segreteria comunale convenzionata è scelto con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia per la nomina dei segretari comunali.
2. La nomina e la conferma sono effettuate dal sindaco del Comune capo convenzione, acquisito il parere favorevole vincolante dei Sindaci degli altri comuni. Nel caso in cui un Sindaco non concordi con il Sindaco del Comune capo convenzione sulla scelta o la conferma del segretario, deve promuovere il recesso unilaterale dal corrente atto con le modalità previste dalla presente convenzione.

Articolo 8. Revoca.

1. La revoca del segretario titolare dell'ufficio può avvenire nei modi e con le forme di cui all'art.100 del d.lgs. n.267/2000, art.15, comma 5, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n.465, e art. 103 del CCNL 17 dicembre 2020, con l'intesa che l'atto è assunto dal Sindaco del Comune capo convenzione, su parere vincolante dei Sindaci dei Comuni convenzionati, e che la deliberazione ivi prevista deve essere assunta dalla Giunta comunale dei medesimi enti.

Articolo 9. Rapporti finanziari.

1. A mero titolo esemplificativo e non avente alcun carattere di esaustività, le parti danno atto che le spese relative all'attuazione della presente convenzione sono costituite da tutte le voci retributive spettanti al segretario ai sensi della legge e dei CCNL e CCDI, dal rimborso delle spese di viaggio sostenute per recarsi dall'una all'altra amministrazione convenzionata, in conformità a quanto stabilito nel decreto del Presidente dell'Unità di Missione prot. n. 25402 del 17 maggio 2011, dalle spese per il servizio mensa, dai rispettivi oneri riflessi, dalle eventuali indennità aggiuntive spettanti allo stesso in forza di provvedimenti adottati da parte di uno o più comuni convenzionati e, più in generale, da ogni onere connesso allo svolgimento delle prestazioni di segretario comunale a beneficio dei comuni convenzionati.
2. La maggiorazione della retribuzione di posizione prevista dall'art.41 comma 4 del C.C.N.L. 16.05.2001 e i diritti di segreteria spettanti al segretario per i contratti rispettivamente rogati presso ciascuno dei comuni convenzionati e, comunque, ogni altro onere strettamente legato a prestazioni effettuate dal segretario comunale ad esclusivo interesse di uno dei comuni convenzionati, sono esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni vengono effettuate, e non sono pertanto soggetti a riparto.
3. Tutti i compensi comunque spettanti al segretario comunale sono erogati dal Comune capo convenzione. In particolare, le somme dovute al segretario a titolo di diritti di segreteria

¹ DM 21.10.2020 art. 2 comma 2 "La nomina del segretario è disposta dal sindaco del comune, o dal presidente della provincia, avente la più elevata classificazione tra gli enti in convenzione e, a parità di classificazione, da quello avente la maggiore popolazione. Tale comune o provincia assume il ruolo di ente capofila".

incassate per l'attività di rogito assicurata nell'interesse di comuni consorziati diversi dal capofila, sono da questi versati, con cadenza quadrimestrale, al Comune capo convenzione per la successiva liquidazione al segretario comunale.

4. Fatto salvo quanto indicato al comma 2 del presente articolo, i comuni convenzionati ripartiscono tra di essi tutte le spese di cui alla presente convenzione in misura proporzionale alla ripartizione delle ore, segnatamente pari al 16,67% a carico del Comune capo convenzione, del 16,67 % a carico del Comune di Rorà, del 38,88 % a carico del Comune di Scarmagno. del 16,67 % a carico del Comune di Angrogna e del 11,11 % a carico del Comune di Massello.
5. Il Comune capo convenzione cura annualmente la redazione del riparto delle spese del servizio convenzionato e lo trasmette ai comuni convenzionati entro il 31 marzo dell'anno solare successivo a quello cui il riparto è riferito. Detti enti provvedono al rimborso delle quote a proprio carico, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.
6. Il Comune capo convenzione può chiedere a ciascun comune convenzionato, entro il 30 giugno di ogni anno, l'erogazione di un acconto sulle spese in misura non superiore al 70% del totale delle spese pro quota sostenute l'anno solare precedente.

Articolo 10. Consultazioni.

1. Le forme di consultazione tra gli enti convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i rispettivi sindaci che opereranno d'accordo col segretario comunale al fine di garantire il migliore funzionamento dell'ufficio convenzionato.

Articolo 11. Clausole finali.

1. Eventuali modifiche della presente convenzione dovranno essere deliberate da parte dei Consigli comunali dei comuni convenzionati.
2. Copia della presente convenzione, corredata delle deliberazioni di approvazione assunte da parte dei rispettivi consigli comunali e dalle relative certificazioni anagrafiche, è inviata, a norma dell'art.10, comma 2, del D.P.R. n.465/97 e dell'art. 2, comma 2 del DM 21.10.2020, alla competente sezione regionale dell'Albo.
3. Eventuali disposizioni normative o contrattuali riguardanti lo *status* o le funzioni del segretario comunale trovano diretta applicazione senza che vi sia necessità di modificare la presente convenzione, eccetto che non si renda necessario disciplinare diversamente alcuni degli istituti in essa regolamentati.
4. Per tutto quanto non espressamente stabilito dalla presente convenzione, si fa rinvio alle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

IL SINDACO DEL COMUNE DI VILLAR PELLICE

.....

IL SINDACO DEL COMUNE DI RORA'

.....

IL SINDACO DEL COMUNE DI SCARMAGNO

.....

IL SINDACO DEL COMUNE DI ANGROGNA

.....

IL SINDACO DEL COMUNE DI MASSELLO

.....